



OSSERVAZIONI TECNICHE

DISEGNO DI LEGGE 31 dicembre 2004, n. 93/XIII

Proponente: Giunta provinciale (per iniziativa dell'assessora Marta Dalmaso)

Titolo: Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Materia: edilizia abitativa (4.6.)

Competenza legislativa: primaria (art. 8, n. 10 dello statuto speciale)

Precedenti normativi: l'edilizia abitativa è disciplinata organicamente dalla l.p. 13 novembre 1992, n. 21, in parte abrogata dal disegno di legge

Altri riferimenti: la struttura provinciale competente in materia è il servizio edilizia abitativa.

Scheda n. 1

OSSERVAZIONI DI TECNICA LEGISLATIVA

Anche in vista dell'istruttoria in commissione, in base al nuovo art. 97 bis del regolamento interno, si osserva quanto segue.

- a) Il provvedimento, per com'è scritto, produce effetti negativi sulla trasparenza del sistema normativo provinciale. Infatti abroga alcune parti della l.p. n. 21 del 1992: fra cui le disposizioni sull'ITEA e sull'edilizia pubblica (di queste rimane stranamente in piedi un articolo; che dovrebbe essere applicato assieme alle nuove norme, dunque). Alle disposizioni della l.p. n. 21 del 1992 sostituisce norme autonome, che non s'inseriscono nel corpo della legge preesistente (e si esprimono in modo più succinto, lasciando spazio al regolamento). Da ciò derivano disorganicità, rischi di contraddizioni e di controversie; accentuati dai problemi di cui si dirà più oltre. Questi inconvenienti si potrebbero eliminare, in buona parte, riformulando l'art. 4 come sostituzione del titolo I, capo IV della legge, gli altri articoli come sostituzione del titolo II.

Gli interventi disorganici sulle leggi previgenti sono diffusi a livello statale, e hanno prodotto la ben nota complicazione di quel sistema normativo. Finora la provincia ha seguito quest'esempio in casi isolati (con alcuni interventi sulla l.p. n. 46 del 1983, in materia di commercio, per esempio); talora, anzi, sta provando a risistemare formulazioni difettose degli anni scorsi (come fa il d.d.l. n. 81, in materia di turismo). C'è il rischio che interventi frettolosi pregiudichino questa migliore tenuta del nostro sistema, che ha effetti positivi, fra l'altro, sui rapporti fra cittadini e istituzioni.

- b) Ai sensi dell'art. 94 del regolamento interno, in base alle direttive di tecnica legislativa adottate in provincia, s'è cercato d'incidere un poco sulla leggibilità del testo. Ma gli interventi legittimati dal regolamento devono limitarsi ai ritocchi formali: anche per questo, a volte, resta un'impressione di complessità linguistica, confermata dalla lunghezza delle frasi e dall'applicazione degli indici di leggibilità a qualche disposizione (come l'art. 1, o il comma 8 dell'art. 3). Questi test, infatti, danno valori nettamente superiori a quelli consigliabili. Quindi si suggerisce d'intervenire a fondo per rendere il testo più chiaro e leggibile; come si fa in altri paesi (ad esempio in Svezia), dove le iniziative legislative dell'esecutivo sono riviste anche da linguisti.
- c) Fa sorgere dei dubbi il comma 3 dell'art. 1: quando dice che resta in vigore un articolo di una legge e soprattutto indeterminate norme di un'altra legge, infatti, potrebbe far credere che le altre disposizioni sono (implicitamente) abrogate. Quindi si consiglia di riformulare in maniera più chiara o anche di cassare il primo periodo del comma 3.
- d) Nell'art. 3, comma 7, lettera d), più che di prodotto interno lordo, forse, sarebbe meglio parlare di reddito medio *pro capite* o di indici ISTAT dei prezzi al consumo.
- e) Il comma 10 dell'art. 3 è superfluo, dato che la possibilità di stabilire criteri d'attuazione deriva già, in generale, dall'art. 6 e dall'art. 54 dello statuto. Si suggerisce di cassarlo.
- f) Nell'art. 5 è ricordato il consiglio delle autonomie. Che però non è ancora istituito. Ma la sua istituzione pare certa; quindi basti ricordare che, fino a quel momento, l'articolo 5 funzionerà senza i meccanismi d'intesa lì previsti.
- g) Il comma 2 dell'art. 7 è ambiguo. Si tratta di un'abrogazione implicita (che andrebbe evitata) o di una rilettura di altre disposizioni alla luce del nuovo provvedimento (che dovrebbe tradursi in modifiche testuali)? Nell'un caso o nell'altro, se non si è in grado d'intervenire testualmente sulla l.p. n. 21 del 1992, come consiglia la tecnica legislativa, è meglio non dir nulla, dato che gli effetti di abrogazione o modificazione implicita derivano dai principi generali del diritto, e non da norme che ne facciano la parafrasi.

CL/MC